

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1881

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORTUNA, ZAPPA, GUERRINI GIORGIO, BERLINGUER MARIO, MARTUSCELLI

Presentata il 27 novembre 1964

Norma aggiuntiva all'articolo 509 del Codice penale: previsione di pene per l'utilizzazione *contra legem* del lavoro dei fanciulli e delle donne

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La violazione delle norme sul lavoro dei fanciulli e delle donne tende ad aumentare in Italia con vivo allarme sociale per il correlativo aumento di gravi infortuni sul lavoro, tanto più favoriti quanto meno è vigile il senso di responsabilità nelle persone giovani o comunque inadatte impiegate indiscriminatamente ed abusivamente.

Pur apparendo sufficiente l'attuale legislazione che limita e disciplina il lavoro dei fanciulli e delle donne (vedasi la legge 7 agosto 1936, n. 1720 e legge 23 novembre 1961, n. 1325 con modifiche della legge 26 aprile 1934, n. 653), manifestamente sproporzionate alla gravità delle conseguenze delle violazioni delle norme sono — per la loro levità — le attuali sanzioni previste nella legislazione speciale.

È necessario perciò una previsione particolare per scoraggiare definitivamente la pervicace utilizzazione *contra legem* del lavoro dei fanciulli e delle donne; sembra ai presenta-

tori che la proposta di legge esattamente inquadri il problema aggiungendo un terzo comma all'articolo 509 del Codice penale. Infatti, attualmente, l'articolo predetto colpisce « la inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro » e pertanto, senza alcuna difficoltà sistematica, può esservi aggiunta la previsione di pene per le specifiche violazioni di norme che disciplinano il lavoro dei fanciulli e delle donne.

L'articolo unico inasprisce le pene fino a prevedere un massimo di anni due di reclusione congiuntamente alla multa fino ad un milione di lire.

Coerentemente alla nota posizione della parte politica rappresentata dai proponenti si evita di stabilire il minimo della pena al fine di permettere la maggior discrezionalità possibile al giudice nella determinazione della pena: comunque la formula proposta è omogenea a quella già prevista nel comma secondo dello stesso articolo 509 del Codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nel Codice penale all'articolo 509 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Il datore di lavoro il quale impiega e comunque utilizza fanciulli o donne in violazione delle leggi sul lavoro, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione ».